



COMUNE DI BANCHETTE

Città Metropolitana di Torino

DECRETO N. 29 DEL 19 OTTOBRE 2020

Oggetto: Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Approvazione criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli Organi comunali

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", ha fissato inizialmente il termine finale dello stato di emergenza al 31 luglio 2020;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144)", ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTI E RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

CONSIDERATE le ulteriori disposizioni emergenziali la cui *ratio* è volta al limitare al minimo la circolazione delle persone a tutela della salute pubblica generale, onde evitare il diffondersi del contagio:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

COMUNE DI BANCHETTE

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».»;

TENUTO CONTO che l'art. 1, co 1, lett. d), punto 5), DPCM 18.10.2020 testualmente recita: *«nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni»*;

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

VISTI gli artt. 37, 38 e 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 che disciplinano composizione e competenze del Consiglio comunale;

VISTO, *in parte qua*, lo Statuto comunale, relativamente al funzionamento degli Organi comunali, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza;

CONSIDERATO che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una convocazione che preveda la possibilità che la riunione dell'Assemblea dei Sindaci si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente della Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

COMUNE DI BANCHETTE

DATO ATTO che la partecipazione dei componenti della Giunta e del Consiglio comunali è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

RISCONTRATA, però, l'urgenza di provvedere a definire modalità straordinarie e urgenti, al momento non disciplinate dallo Statuto, al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità volti ad assicurare la piena funzionalità della Giunta e del Consiglio comunali anche in presenza delle vigenti restrizioni di legge;

SOTTOLINEATA la necessità che le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) votazione palese;

RITENUTO che:

- sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati;
- per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza;
- per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria;

RITENUTO, ancora, che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Per le superiori motivazioni

DECRETA

1. DI POTER RIUNIRE, in via straordinaria e motivata dall'emergenza sanitaria *supra* richiamata e fino al termine della stessa, le prossime sedute della Giunta comunale e del Consiglio comunale in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza;
2. DI STABILIRE E APPROVARE i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta e del Consiglio comunali contenuti nei seguenti punti:
 - a. *La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale potrà aver luogo con modalità telematica che consenta a uno o più dei componenti l'Organo e al Segretario comunale di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale; le sedute degli Organi potrà anche essere tenuta con la suddetta modalità telematica completamente a distanza,*

COMUNE DI BANCHETTE

cioè con tutti i membri e il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tali casi, in via convenzionale, le sedute si intendono tenute presso la sede del Comune;

- b. Sono considerate tecnologie in generale idonee allo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Giunta e del Consiglio comunali:
 - videoconferenza;
 - web conference;
 - teleconferenza;
 - altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibile in futuro.*
- c. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i partecipanti alla riunione di:
 - i. percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - ii. intervenire nella discussione;
 - iii. effettuare una votazione palese, salva l'attivazione di idonei sistemi che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.*
- d. L'appello dovrà essere svolto dal Segretario comunale in avvio di seduta, il quale accerterà "a video" l'identità del componente (al quale potrà essere chiesto di esibire un documento di identità), e darà atto nei verbali delle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica dei partecipanti;*
- e. Per la validità dell'adunanza, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione sul verbale o acquisizione del documento informatico autenticato nelle forme di legge;*
- f. Sarà garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti.
Dovrà essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente, la possibilità di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare, insieme al Segretario, e proclamare i risultati della votazione.
L'espressione del voto consentirà di identificare da parte di chi presiederà i lavori della Giunta e del Consiglio comunali e da parte del Segretario comunale in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.*
- g. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.*
- h. La pubblicità della seduta del Consiglio comunale verrà assicurata attraverso la conservazione del file video prodotto dal sistema. Entro il giorno lavorativo immediatamente successivo alla seduta, verrà pubblicato all'albo pretorio un avviso, a cura del Segretario comunale, con lo scopo di mettere a*

COMUNE DI BANCHETTE

disposizione, di chiunque ne faccia richiesta e con le modalità che saranno stabilite nell'avviso medesimo, copia del file video della seduta consiliare. Decorsi i trenta giorni dalla seduta, il file dovrà essere cancellato. La trasmissione del file video dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

- i. Resta nella facoltà del Presidente escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.*

Banchette, lì 19/10/2020

IL SINDACO
(ANTONIO MAZZA)

Firma omessa ai sensi art. 3,
comma 2, D. lgs 39/1993